Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 319

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Venerdì, 27 dicembre 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1958

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## AVVISO

**Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra.**

## SOMMARIO

**(7100)**

# MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

## Ripristino di ricompensa al valor militare

*Decreto Presidenziale 18 ottobre 1957*
*registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1957*
*registro n. 48 Esercito, foglio n. 324*

BASILE Alfonso fu Gaetano e fu Buono Carmela, da Napoli, classe 1906, distretto Napoli, ex camicia nera, disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale. — Gli è ripristinata, ai sensi della legge 6 marzo 1953, n. 178, a decorrere dalla data del presente decreto, la medaglia di bronzo al valor militare concessagli con regio decreto 20 luglio 1928 e revocatagli per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535.

**(7077)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 novembre 1957, n. **1207**.

**Proroga del termine previsto dall'art. 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, concernente modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Il termine stabilito dall'art. 19 della legge 4 agosto 1955, n. 707, entro il quale le Casse rurali ed artigiane devono adeguare gli statuti sociali alle disposizioni della legge medesima, viene prorogato di due anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — GONELLA — COLOMBO — ANDREOTTI

*Visto, il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 29 novembre 1957, n. 1208.

**Modifiche alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore, oltre che dal presidente e dai presidenti di sezione, è costituito dai seguenti membri:

*a*) i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici, il direttore generale della Azienda nazionale autonoma delle strade statali e l'ispettore generale preposto all'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

*b*) i capi degli Uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici e l'ispettore generale preposto all'Ispettorato per il Tevere;

*c*) gli ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici e gli ispettori generali tecnici delle nuove costruzioni ferroviarie;

*d*) tre consiglieri di Stato;

*e*) quattro avvocati dello Stato;

*f)* un rappresentante del Ministero degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata;

*g)* un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia con funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte di cassazione;

*h)* il segretario generale e il direttore generale dei Servizi medici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

*i)* un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a ispettore generale dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

*l)* i direttori generali: dell'Amministrazione civile, del Catasto e dei Servizi tecnici erariali, del Demanio, della Cassa depositi e prestiti, dell'Antichità e belle arti, della Bonifica e della Colonizzazione, delle Foreste, della Produzione agricola, del Lavoro marittimo e portuale e dei porti, del Turismo, delle Miniere e degli Affari generali del Ministero dell'industria e commercio, dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Ispettorato delle partecipazioni statali;

*m)* il direttore dell'Ufficio idrografico della Marina militare, il capo dell'Ufficio trasporti del Ministero della difesa, nonchè due ufficiali generali di cui uno per l'Esercito e l'altro per l'Aeronautica;

*n)* tre funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato di grado non inferiore al secondo delle tabelle organiche delle Ferrovie stesse;

*o)* due funzionari tecnici designati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

*p)* cinque ispettori generali tecnici ed uno amministrativo dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

*q)* il capo del Servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione;

*r)* un ispettore generale tecnico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

*s)* due tecnici designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

*t)* sedici esperti nelle materie di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui un rappresentante delle Amministrazioni provinciali ed un rappresentante delle Amministrazioni comunali, scelti su terne designate dalle rispettive associazioni nazionali.

I componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici non possono farsi rappresentare ».

Art. 2.

I pareri espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in adunanza generale, o attraverso le sue sezioni, sono definitivi e sostituiscono quelli attribuiti attualmente alla competenza di altri organi ed Amministrazioni dello Stato, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi tassativamente previsti dalle norme vigenti.

Art. 3.

Il biennio di durata in carica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'art. 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — TOGNI — PELLA — GONELLA — TAMBRONI — MEDICI — BO — TAVIANI — COLOMBO — MORO — GAVA — ANGELINI — MATTARELLA — CASSIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 novembre 1957, n. **1209**.

**Concorso dello Stato nelle spese di gestione dell'ammasso dell'olio di oliva di pressione della campagna di produzione 1957-58.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dell'olio d'oliva di pressione della campagna 1957-58 ed a fissare le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso di cui all'articolo precedente nella misura fissa di lire 2500 per ogni quintale di prodotto ammassato, fino al limite massimo di 300.000 quintali.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 750 milioni, dipendente dalla applicazione della presente legge, si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 547 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1957

GRONCHI

ZOLI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 dicembre 1957, n. **1210.**

**Statizzazione del personale degli Istituti superiori navale e orientale di Napoli.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli è assegnato il personale insegnante, assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario appartenente agli attuali ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

I ruoli organici di cui al precedente comma sono aumentati dei posti indicati nell'annessa tabella *A*.

All'Istituto superiore navale resta altresì assegnato il posto di professore di ruolo, riservato all'insegnamento di tecnica commerciale delle imprese di navigazione e di assicurazione, istituito con la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1952, n. 1382, applicandosi — in relazione al periodo di validità della convenzione stessa — le norme di cui agli articoli 63, comma secondo, e 100, comma secondo, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Il contingente quantitativo e qualitativo del personale insegnante, assistente, tecnico ed ausiliario da assegnare rispettivamente all'Istituto superiore navale ed all'Istituto superiore orientale è stabilito dalla predetta tabella *A*; il personale di segreteria sarà assegnato ai predetti Istituti secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 2.

Ai direttori degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli sono estese le vigenti norme sull'indennità di carica normale e supplementare per i rettori delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, restando a carico del bilancio degli Istituti la spesa relativa alla corresponsione dell'indennità supplementare di carica.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge il personale insegnante e di segreteria, assistente, tecnico e ausiliario, organicamente assegnato a posti di ruolo previsti dagli statuti dell'Istituto superiore navale e dell'Istituto superiore orientale che trovasi in servizio alla data della legge stessa è inquadrato nei corrispondenti ruoli organici statali delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

Il personale insegnante dei summenzionati Istituti è collocato nella corrispondente categoria statale. Il personale di segreteria, amministrativo, di ragioneria e d'ordine degli Istituti medesimi è collocato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente nelle carriere direttive, di concetto ed esecutiva delle Segreterie universitarie.

L'assegnazione del personale di cui al precedente comma alla rispettiva categoria o carriera è effettuata per la qualifica comportante il grado ricoperto nel ruolo di provenienza conservando, esso personale, l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo che è ritenuta utile ai fini della progressione gerarchica.

Il personale assistente, tecnico ed ausiliario è collocato nelle corrispondenti carriere statali con l'osservanza dei limiti, condizioni e modalità stabiliti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati, secondo l'annessa tabella *A*, in aumento a quelli delle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle Segreterie universitarie che risultino disponibili dopo effettuato l'inquadramento di cui al precedente art. 3, sono conferite mediante concorsi da espletare fra il personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso gli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli alla data della entrata in vigore della legge stessa.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma e per l'espletamento di essi vanno osservati i limiti, le condizioni e modalità stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1950, n. 224.

I posti di tecnico, di cui all'annessa tabella *A*, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 3, sono conferiti, mediante concorso, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e dall'art. 32-*bis* della relativa legge di ratifica 24 giugno 1950, n. 465.

I posti di ausiliario, di cui all'annessa tabella *A*, che nella prima applicazione della presente legge risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al precedente art. 3, saranno conferiti mediante concorso da espletare con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 6 della legge 23 novembre 1951, n. 1340.

Art. 5.

Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'Istituto superiore navale e presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, è inquadrato dal 1° luglio 1956 nelle categorie di impiego statale non di ruolo previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione alle singole categorie.

Art. 6.

Al personale di ruolo degli Istituti superiori navale ed orientale di Napoli che, per effetto della presente legge, viene inquadrato nei ruoli organici statali, il periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze dei predetti Istituti antecedentemente all'inquadramento viene riconosciuto come servizio pensionabile a carico dello Stato con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 5 del regio decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 439, convertito, con modificazione, nella legge 20 dicembre 1937, n. 2317.

Al personale degli Istituti suddetti si applicano, altresì, le disposizioni relative al riscatto dei servizi contenute negli articoli 9-*bis* e 9-*ter* della legge 4 aprile 1950, n. 224, qualora si tratti di personale di segreteria, e quelle contenute negli articoli 35-*bis* e 35-*ter* della legge 24 giugno 1950, n. 465, e nell'art. 7 della legge 23 novembre 1951, n. 1340, qualora si tratti di personale assistente, tecnico e ausiliario.

Art. 7.

A partire dall'esercizio finanziario 1956-57 è soppresso il maggior contributo annuo di lire 3.200.000 concesso a favore dell'Istituto superiore orientale di Napoli, con l'art. 2 della legge 26 marzo 1953, n. 189.

Art. 8.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

Alla maggiore spesa di lire 132.988.972 derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per lire 129.788.972 con lo stanziamento del capitolo 160 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e per lire 3.200.000 a carico del capitolo 170 del medesimo stato di previsione, in relazione al disposto di cui al precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

RUOLO ORGANICO

PROFESSORI UNIVERSITARI

| | Numero dei posti |
|---|---|
| Istituto superiore navale | 6 |
| Istituto superiore orientale | 9 |
| Totale | 15 |

RUOLO ORGANICO

ASSISTENTI UNIVERSITARI

| | |
|---|---|
| Istituto superiore navale | 4 |
| Istituto superiore orientale | 13 |
| Totale | 17 |

RUOLI ORGANICI

DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

*Carriera direttiva*

| | | |
|---|---|---|
| Qualifica | Consigliere di 1ª classe | 2 |
| | Consigliere di 2ª classe<br>Consigliere di 3ª classe | 6 |
| | Totale | 8 |

*Carriera di concetto*

| | | |
|---|---|---|
| Qualifica: | Ragioniere | 2 |
| | Ragioniere aggiunto<br>Vice ragioniere | 3 |
| | Totale | 5 |

*Carriera esecutiva*

| | | |
|---|---|---|
| Qualifica: | Primo archivista | 1 |
| | Archivista | 3 |
| | Applicato<br>Applicato aggiunto | 5 |
| | Totale | 9 |

RUOLO ORGANICO

DEI TECNICI DELLE UNIVERSITÀ ED ISTITUTI SUPERIORI

| | Numero dei posti |
|---|---|
| Istituto superiore navale | 2 |
| Totale | 2 |

RUOLO ORGANICO

DEGLI AUSILIARI DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI

| | |
|---|---|
| Istituto superiore navale | 5 |
| Istituto superiore orientale | 9 |
| Totale | 14 |

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1957, n. 1211.

**Istituzione di due posti di assistente di ruolo convenzionati da destinare alla cattedra di medicina del lavoro presso l'Università degli studi di Palermo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge della Regione siciliana 4 aprile 1955, n. 30;

Veduta la legge della Regione siciliana 22 giugno 1956, n. 35;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni e integrazioni

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 4 maggio 1957 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di medicina del lavoro dell'Università di Palermo.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub art 13) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957*
*Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 130.* — RELLEVA

---

Repertorio n. 89

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

**Convenzione per l'istituzione di due posti di assistente presso la cattedra di medicina del lavoro della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo.**

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno quattro del mese di maggio in Palermo, nel gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata.

Innanzi a me, dott. Gaetano Capparelli, funzionario amministrativo dell'Università di Palermo, delegato con decreto rettorale del 24 novembre 1952 a redigere gli atti e contratti stipulati per conto della Università medesima, ed alla presenza dei testi a me noti ed idonei ai termini di legge:

cav. Giuseppe Cardella, domiciliato in Palermo, via Gioacchino Di Marzo, 16;

Pietro La Monica, domiciliato in Palermo, via Archirafi, n. 29, impiegato.

Sono comparsi personalmente i signori:

on. Bartolomeo Cannizzo, nato a Giarratana, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato, per la carica, presso l'Assessorato in Palermo, via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con le leggi regionali 4 aprile 1955, n. 30 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n 17 del 6 aprile 1955) e del 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 39 del 23 giugno 1956;

prof. Lauro Chiazzese, nato a Mazzarino e domiciliato in Palermo presso il Rettorato di questa Università, sito in via Maqueda, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università del 14 gennaio 1957.

Premesso:

*a*) che con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 1954, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1954, n. 21, fu istituito un posto di professore di ruolo convenzionato presso la Facoltà di medicina e chirurgia del l'Università di Palermo, riservato allo insegnamento della medicina del lavoro;

*b*) che per il normale funzionamento dello istituto è necessario provvedere anche alla istituzione di due posti di assistenti di ruolo;

*c*) che la Regione siciliana si è fatta promotrice di apposito provvedimento legislativo regionale per la realizzazione degli scopi di cui alla lettera precedente;

*d*) che con legge regionale 4 aprile 1955, n. 30 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 17 del 6 aprile 1955) l'Assessore per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con l'Università di Palermo per la istituzione di due posti di assistenti di ruolo presso la cattedra di medicina del lavoro della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli studi di Palermo;

*e*) che per gli scopi predetti, con legge regionale 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n 39 del 23 giugno 1956) è autorizzata la spesa annua necessaria;

*f*) che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università di Palermo hanno accettato, col più vivo gradimento, l'offerta dell'istituzione dei nuovi posti di ruolo di assistenti:

Tutto ciò premesso

detti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Palermo sarà istituito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistenti ordinari, in aggiunta a quelli assegnati a detta Facoltà, da destinarsi alla cattedra di medicina del lavoro.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistenti sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, numero 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.

Art. 2.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana in virtù dei poteri conferitigli dalla legge 22 giugno 1956, n. 35 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 39 del 23 giugno 1956), assume l'obbligazione di corrispondere alla Università di Palermo, per il finanziamento dei due posti di assistenti, annualmente, la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti ai titolari dei due posti, compresi gli oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei predetti assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari.

Art. 3

Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente di ruolo disposto dallo Stato, la somma di cui all'art. 2 risultasse inferiore a quella che l'Università di Palermo è tenuta a versare allo Stato, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana verserà, annualmente, alla Università degli studi la somma occorrente per integrare la differenza suddetta, fermo restando che la inadempienza a tale obbligo comporterà senz'altro la decadenza della convenzione ed i posti di cui trattasi saranno soppressi, ed i titolari cesseranno dal servizio.

Art 4.

La presente convenzione si intenderà, inoltre, decaduta:

*a*) se non venga rinnovata alla scadenza, o, alle successive scadenze di cui all'art. 8;

*b*) se vengono a cessare, per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione.

In tutti i casi suddetti i due posti di assistenti di ruolo si intenderanno senz'altro soppressi ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Art. 5.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, si obbliga, altresì, a versare, annualmente, all'Università di Palermo, oltre quanto indicato negli articoli 2 e 3, una somma pari al venti per cento (20%) sul trattamento economico spettante ai titolari dei due posti, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante ai titolari stessi, nel caso in cui essi abbiano a cessare dal servizio, maturando il diritto al trattamento medesimo.

Art. 6.

L'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana si impegna a versare le somme di cui sopra entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 7.

L'Università di Palermo si obbliga, in esenzione di quanto sopra indicato:

*a*) versare, annualmente, allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivi dovuti ai titolari dei due

posti di ruolo di assistenti, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio dei predetti assistenti, in conto entrate del Tesoro;

*b*) versare allo Stato, annualmente, la somma che verrà corrisposta dall'Assessorato per la pubblica istruzione in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 5 della presente convenzione, con esonero dell'Università stessa da ogni altro obbligo e responsabilità.

Art. 8.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti, con decorrenza dalla data di nomina dei titolari degli istituendi posti di assistenti, e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci, ove non sia denunziata da una delle parti contraenti, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Palermo, è esente dalla tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto che ne disporrà l'approvazione ed istituirà i posti di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura, in presenza dei testimoni, alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volontà.

F.to *Bartolomeo Cannizzo* nel nome
» *Lauro Chiazzese*
» *Giuseppe Cardella*
» *Pietro La Monica*
» *Gaetano Capparelli*

Registrato a Palermo l'8 maggio 1957, al n. 11601, libro 1°, volume 858, esatte lire esente

Il direttore: f.to *Raimondo Caruana*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1957, n. 1212.

**Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo destinato all'insegnamento di clinica ortopedica presso l'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 25 giugno 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di clinica ortopedica, in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo è soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. In tale caso l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio, che possa spettare al titolare del posto medesimo, sarà a carico dell'ente finanziatore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 109, *foglio n.* 131. — RELLEVA

---

Repertorio n. 157

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

**Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di clinica ortopedica**

L'anno millenovecentocinquantasette e questo giorno 25 del mese di giugno in Milano, in una sala del rettorato dell'Università, via Passione n. 12, avanti a me dott. Carlo Baccarini direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato, con decreto rettorale 1° agosto 1944, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori

dott. Vitaliano Peduzzi fu Leonardo, impiegato, dottor Roberto Buongiovanni fu Gerardo, impiegato, testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti:

da una parte

l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco, Rettore magnifico della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 24 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione della stessa Università e

dall'altra

il conte ing. Dario Biandrà di Reaglie, presidente dell'Istituto ortopedico « Gaetano Pini », già Pio Istituto dei rachitici, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione del medesimo con delibera in data 9 gennaio 1957 allegata al presente atto

premesso

che a norma del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, relativo alle disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, nella Università in cui sia istituito l'insegnamento di « clinica ortopedica » lo studente deve includerlo fra gli insegnamenti complementari a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea;

che lo statuto della Università degli studi di Milano, nello ordinamento didattico della Facoltà di medicina e chirurgia comprende, fra gli insegnamenti complementari, quello di « clinica ortopedica »;

che conseguentemente l'insegnamento complementare di « clinica ortopedica » assume la figura di un vero e proprio insegnamento fondamentale e che, pertanto la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano ravvisa la necessità della istituzione della cattedra di ruolo di clinica ortopedica sia ai fini didattici nonchè della ricerca scientifica;

che presso l'Istituto ortopedico « Gaetano Pini », già Pio Istituto dei rachitici, ha sede, fin dalla fondazione dell'Università degli studi di Milano, oltre che la cattedra di clinica ortopedica, tenuta per molti anni da professori di ruolo e, successivamente da docenti incaricati, anche la scuola di specializzazione in ortopedia;

che l'Istituto ortopedico « Gaetano Pini », già Pio Istituto dei rachitici, ha recentemente completato il proprio riassetto realizzando un imponente complesso ospedaliero che, per entità recettiva, organizzazione, attrezzatura didattica e scientifica può attualmente essere annoverato fra i primi nel campo della specialità;

che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ortopedico « Gaetano Pini », già Pio Istituto dei rachitici, nell'intento di riprendere la nobile tradizione scientifica della cattedra di ruolo e di offrire alla Università degli studi di Milano una più stretta ed efficiente collaborazione, ponendo a disposizione della Facoltà di medicina e chirurgia nuova e completa attrezzatura, di cui esso dispone, è venuto nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di clinica ortopedica;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano, hanno esaminato ed approvato — entro i limiti delle rispettive competenze — la predetta proposta di un posto convenzionato di professore di ruolo;

tutto ciò premesso

fra l'Istituto ortopedico « Gaetano Pini », già Pio Istituto dei rachitici, rappresentato dal suo presidente conte ing. Dario Biandrà di Reaglie e la Università degli studi di Milano nella persona del suo rettore on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco;

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano sarà istituito un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facoltà, ai sensi dell'articolo 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento di clinica ortopedica.

Art. 2.

L'Istituto ortopedico « Gaetano Pini », già Pio Istituto dei rachitici, si obbliga a versare alla Università degli Studi di Milano per il mantenimento del posto del professore di ruolo di clinica ortopedica, di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 3.000.000 (tre milioni) a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo.

Art. 3.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di clinica ortopedica, l'Istituto ortopedico « Gaetano Pini », già Pio Istituto dei rachitici, verserà annualmente all'Università la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Art. 4.

L'Istituto ortopedico « Gaetano Pini », già Pio Istituto dei rachitici, si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Milano, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue pari al venti per cento sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire lo apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso.

L'Istituto ortopedico « Gaetano Pini », già Pio Istituto dei rachitici, si obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrerà dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Milano, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di clinica ortopedica compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo e all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

L'Istituto ortopedico « Gaetano Pini », già Pio Istituto dei rachitici mette, inoltre, a disposizione dell'Università degli studi di Milano, nell'edificio in cui ha la propria sede in Milano, a titolo gratuito, le aule, i laboratori, le attrezzature scientifiche e tecniche e quanto altro occorre per l'insegnamento di clinica ortopedica della Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina, presso l'Università degli studi di Milano, del professore titolare della cattedra di clinica ortopedica e si intenderà tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 8.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, tutti i contributi in essa previsti, nessuno escluso, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano ed è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

F.to *Giuseppe Menotti de Francesco*
» *Dario Biandrà di Reaglie*
» *Vitaliano Peduzzi*, teste
» *Roberto Buongiovanni*, teste
» dott. *Carlo Baccarini*

Registrato a Milano, Atti pubblici, il 26 giugno 1957, numero 50577, mod. I, vol. 1170. Esatte lire esente.

*Il direttore:* f.to dott. *Celestino De Lisio*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1213.

**Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di urologia presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 1° luglio 1957 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di urologia in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Milano nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso con l'obbligo per l'Ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *dicembre* 1957
*Atti del Governo, registro n.* 109, *foglio n.* 134. — RELLEVA

Repertorio n. 158

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO

**Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di urologia**

L'anno millenovecentocinquantasette e questo giorno primo del mese di luglio, in Milano, in una sala del rettorato dell'Università, via Passione, 12, avanti a me dott. Carlo Baccarini direttore amministrativo dell'Università degli studi di Milano, nella veste di funzionario delegato con decreto rettorale 1° agosto 1944, a ricevere in forma pubblica amministrativa gli atti e i contratti che si stipulano nell'interesse dell'Università medesima, ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario e alla presenza dei signori: dott. Roberto Buongiovanni, impiegato e dott. Enrico Resti, impiegato; testimoni noti ed idonei a termini di legge e da me personalmente conosciuti, si sono costituiti,

da una parte

l'on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco, Rettore Magnifico della Università degli studi di Milano, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione in data 24 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione della stessa Università e

dall'altra

l'on. Piero Malvestiti, presidente degli Istituti ospedalieri di Milano, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi con delibera in data 21 febbraio 1957, allegata al presente atto.

Premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Milano nell'ordinamento didattico della Facoltà di medicina e chirurgia comprende fra gli insegnamenti complementari quello di urologia;

che fin dalla fondazione dell'Università l'insegnamento di urologia è stato impartito a titolo di incarico in un padiglione specializzato dell'Ospedale policlinico che per primo in Italia istituì un reparto autonomo della specialità;

che presso lo stesso reparto ha sede, da molti anni, anche la scuola di specializzazione in urologia dalla quale sono uscite schiere di specialisti oggi preposti a capo di reparti urologici in numerosi complessi ospitalieri;

che gli Istituti ospedalieri di Milano, considerato anche l'alto prestigio che alla propria divisione urologica deriverebbe dalla istituzione di una cattedra di ruolo, sono venuti nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento del posto di professore di ruolo riservato alla cattedra stessa;

che il Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Milano hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la predetta proposta per la istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo;

tutto ciò premesso

fra gli Istituti ospedalieri di Milano, rappresentati come sopra, e la Università degli studi di Milano, nella persona del suo rettore on. prof. Giuseppe Menotti de Francesco;

si conviene e si stipula

quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Milano sarà istituito un posto di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facoltà, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento di urologia.

Art. 2.

Gli Istituti ospedalieri di Milano si obbligano a versare all'Università degli studi di Milano per il mantenimento del posto del professore di ruolo di urologia, di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 3.000.000 (tremilioni) a decorrere dalla data di nomina del professore di ruolo.

Art. 3.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di urologia, gli Istituti ospedalieri di Milano verseranno annualmente all'Università la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Art. 4.

Gli Istituti ospedalieri di Milano si obbligano inoltre a versare all'Università degli studi di Milano, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, l'ulteriore somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) annue pari al venti per cento sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di professore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso.

Gli Istituti ospedalieri di Milano si obbligano altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrerà dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Milano, in esecuzione degli accordi sopra citati, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di urologia compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrata del Tesoro.

L'Università degli studi di Milano verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero di ogni altro obbligo e responsabilità, la somma di L. 520.000 (cinquecentoventimila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrata del Tesoro al capitolo e all'articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Gli Istituti ospedalieri di Milano si impegnano inoltre a mantenere a disposizione dell'Università il padiglione « Cesarina Riva » ove attualmente ha sede l'Istituto di urologia, con tutte le sue attrezzature didattiche e scientifiche nonchè il personale sanitario e ausiliario ospedaliero attualmente assegnato al reparto.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina, presso l'Università degli studi di Milano, del professore titolare della cattedra di urologia e si intenderà tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 8.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, tutti i contributi in essa previsti, nessuno escluso, il posto di cui al precedente articolo resterà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente atto redatto in forma pubblica amministrativa, viene stipulato nell'interesse dell'Università degli studi di Milano ed è esente da tasse di registro e bollo a norma delle vigenti disposizioni di legge come atto stipulato nell'interesse dello Stato.

Il presente atto scritto a macchina su carta uso bollo da persona di mia fiducia, viene pubblicato alle parti contraenti mediante lettura da me fatta a chiara ed intelligibile voce e le parti da me interpellate dichiarano essere l'atto stesso conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano unitamente ai testi sopra indicati ed a me ufficiale rogante.

f.to *Giuseppe Menotti de Francesco;*
» *Piero Malvestiti fu Giovanni;*
» *Abele Baroni*, segretario generale degli Istituti ospitalieri di Milano;
» *Roberto Buongiovanni*, teste;
» *Enrico Resti*, teste;
» *dott. Carlo Baccarini.*

Registrato a Milano, Atti pubblici il 2 luglio 1957, n. 352, mod. 1°, vol. 1170. Esatte lire *gratis.*

Il direttore: f.to *Celestino De Lisio.*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1957, n. 1214.

**Modificazione del riparto dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali presso l'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Riconosciuta l'opportunità di modificare, per esigenze didattiche, il riparto dei posti di professore di ruolo assegnati, ai sensi della tabella *D* annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni, alle Facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Con effetto dall'anno accademico 1957-58, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è stabilito come appresso:

Facoltà di giurisprudenza: posti di ruolo n. 15;

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali posti di ruolo n. 17

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1957*
*Atti del Governo, registro n. 109, foglio n. 133.* — RELLEVA

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 1957.

**Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1957-58.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SULLA PROPOSTA DEL
MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire, per l'esercizio finanziario 1957-58, un contingente di salariati temporanei addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1957-58, il contingente dei salariati temporanei addetti all'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio è stabilito in una sola unità, classificabile alla prima categoria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1957

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
GAVA

*Il Ministro per il tesoro*
MEDICI

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 dicembre 1957*
*Registro n. 11 Industria, foglio n. 104.* — SCIACCA

**(6914)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 1957.

**Esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168, recante provvidenze per la stampa.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 28 marzo 1956, n. 168, recante « Provvidenze per la stampa »;

Visti i propri decreti in data 22 settembre 1951 e 1° aprile 1956, con i quali viene regolato un intervento sotto forma di integrazione di prezzo della carta in bobine, a favore di periodici che presentino determinati requisiti;

Visti i propri decreti in data 31 ottobre 1951 e 31 gennaio 1956, con i quali vengono accordate provvidenze alle riviste di elevato valore culturale a carattere nazionale stampate in fogli;

Ritenuta la necessità di determinare le modalità occorrenti per il rimborso dei contributi versati all'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta per cessioni di carta destinata all'editoria scolastica e culturale

Decreta:

Art. 1.

Il rimborso dei contributi, da effettuarsi a norma dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, per la carta destinata all'editoria scolastica ed a quella culturale, è eseguito a favore:

*a*) dei libri scolastici destinati all'istruzione di ogni ordine e grado;

*b*) dei libri culturali, aventi contenuto scientifico tecnico, storico, artistico, religioso e letterario, questo ultimo ancorchè di narrativa.

Art. 2.

Il rimborso di cui al precedente articolo è effettuato a trimestri solari posticipati.

La domanda di rimborso deve essere presentata dagli interessati all'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, in carta libera e deve essere corredata:

*a*) di un elenco (in duplice copia) delle pubblicazioni edite nel trimestre con la indicazione per ciascun libro della tiratura, del peso unitario e della denominazione commerciale corrente dei tipi di carta impiegata e dei rispettivi prezzi unitari;

*b*) di una copia di ciascuna pubblicazione indicata nell'elenco di cui alla precedente lettera *a*);

*c*) per ogni libro, di un estratto del registro di cui al successivo art. 3;

*d*) delle fatture di acquisto o di eventuali documenti di passaggio interno della carta utilizzata per la stampa delle pubblicazioni di cui sopra, da esibirsi in copia vidimata dal competente Ufficio del registro. Se le fatture si riferiscono ad acquisti di carta estera, esse debbono essere accompagnate dalle relative bollette doganali. Ai predetti documenti, che possono essere esibiti anche in copia fotostatica, debbono essere allegati campioni della carta, certificati conformi dal venditore o dall'editore.

Art. 3.

Gli editori devono tenere un registro di carico e scarico sul quale vanno registrate, in ordine cronologico, tutte le operazioni relative all'acquisto ed alla stampa della carta destinata alla editoria scolastica e culturale, e precisamente:

a) *nella parte del carico*: il nominativo della ditta nazionale od estera venditrice della carta e la sua sede; gli estremi della fattura di acquisto (data e numero); gli estremi della bolletta doganale per acquisti effettuati all'estero; le caratteristiche (tipo, formato e peso), il quantitativo ed il prezzo o valore della carta acquistata.

Per gli impieghi o consumi diretti nell'editoria scolastica e culturale da parte delle cartiere, in luogo degli estremi della fattura di acquisto e del relativo prezzo, devono indicarsi gli estremi del documento emesso per il passaggio interno della carta al reparto editoriale ed il corrispondente valore in relazione ai prezzi praticati per la vendita a terzi;

b) *nella parte dello scarico*: il titolo del libro ed il nominativo dell'autore, il peso unitario del libro; la tiratura ed il quantitativo di carta impiegata per ciascuna tiratura.

Il registro, prima dell'uso, deve essere vidimato dall'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio competente per territorio.

Sono esonerati dall'obbligo della tenuta di detto registro gli editori che tengano regolarmente il registro stabilito dall'art. 7, n. 4), della legge 5 gennaio 1956, n. 1, oppure uno di quelli derivanti, rispettivamente, dall'applicazione dell'art. 10 della legge 2 luglio 1952, n. 703, nonchè dall'art. 13 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 maggio 1940, n. 762, e degli articoli 16 e 17 del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, purchè opportunamente integrati con gli elementi previsti nel registro di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Gli uffici dell'Ente provvedono alla liquidazione del rimborso in misura pari all'aliquota prevista per l'esercizio del diritto di rivalsa dal secondo comma dell'articolo unico della legge 28 marzo 1956, n. 168.

La liquidazione viene effettuata previo accertamento che le pubblicazioni presentate abbiano evidente contenuto scolastico o culturale ai sensi del precedente art. 1.

Nei casi dubbi, le pubblicazioni vengono sottoposte all'esame della Commissione di cui al successivo art. 6.

Art 5.

La liquidazione del rimborso è effettuata:

*a*) qualora trattisi di carta acquistata direttamente presso le cartiere nazionali o presso importatori, sul valore esposto nelle fatture di acquisto;

*b*) qualora trattisi di carta importata e direttamente utilizzata, sul valore imponibile esposto nelle relative bollette doganali;

*c*) qualora trattisi di acquisti di carta a titolo successivo, sul presunto prezzo di prima cessione determinato dall'Ente Cellulosa e Carta.

Nel caso di cui alla lettera *c*), qualora il prezzo presunto sia considerato incongruo dall'interessato, questi può, entro trenta giorni dalla ricezione del rimborso, chiedere all'Ente la rettifica del prezzo e la correlativa maggiorazione del rimborso stesso, fornendo all'uopo la necessaria documentazione.

Art. 6.

Presso l'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta è istituita una Commissione con il compito di decidere, nei casi dubbi, se le pubblicazioni presentino effettivo contenuto scolastico o culturale, ai termini dell'art. 1.

Tale Commissione è composta:

da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

da un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

da un rappresentante dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta;

da un rappresentante degli editori di libri;

da un membro scelto fra docenti universitari o fra personalità qualificate nel campo scolastico e culturale.

La Commissione è presieduta da persona all'uopo designata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di intesa col Ministero dell'industria e del commercio.

Per l'esame tecnico delle pubblicazioni, ai fini dei requisiti richiesti, la Commissione può aggregarsi, di volta in volta, esperti per le singole materie.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Ente Cellulosa e Carta.

Art. 7.

L'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta ha facoltà di eseguire, a mezzo di propri funzionari o valendosi di funzionari dell'Amministrazione dello Stato, verifiche e controlli, ai fini di accertare la regolarità della documentazione presentata dagli interessati.

Art. 8.

(*Norma transitoria*)

Le domande di rimborso di contributi relativi alle cessioni di carta destinata all'editoria scolastica e culturale, effettuate dal 17 aprile 1956 sino alla data di pubblicazione del presente decreto, debbono essere presentate entro sei mesi da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1957

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZOLI

*Il Ministro per l'industria e commercio*
GAVA

(7132)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 1957.

**Nomina di un membro del Comitato nazionale per la produttività.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA RICOSTRUZIONE

Visto il proprio decreto 22 ottobre 1954 riguardante la costituzione del Comitato nazionale per la produttività;

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1955 riguardante la composizione del Comitato nazionale per la produttività;

Vista la lettera in data 18 ottobre 1957, con la quale il prof. Mario Mazzantini ha presentato le dimissioni da componente del Comitato nazionale per la produttività;

Vista la designazione del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

*Articolo unico.*

Il gr. uff. dott. Giuseppe Dall'Oglio è nominato membro del Comitato nazionale per la produttività, in sostituzione del prof. Mario Mazzantini, per il Ministero del commercio con l'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1957

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
*Presidente del Comitato interministeriale*
*per la ricostruzione*
ZOLI

(7133)

---

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1957.

**Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nel « 9° Salone-mercato internazionale delle calzature », in Vigevano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della esposizione;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 9° Salone-mercato internazionale delle calzature », che avrà luogo a Vigevano dal 4 al 13 gennaio 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 9 dicembre 1957

*Il Ministro*: GAVA

(7153)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1957.

**Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Crespina (Pisa).**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Crespina (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente non ha più attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di produzione e lavoro, con sede in Crespina (Pisa), costituita con atto 15 maggio 1927 del notaio Galli Mario, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Lazzeretti Franco è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1957

*Il Ministro*: GUI

(7102)

---

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1957.

**Liquidazione, a cura dello speciale Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, della Gestione Raggruppamento Autocarri (G.R.A.).**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 16 novembre 1957, n. 1122, con il quale la Gestione Raggruppamento Autocarri G.R.A., è posta in liquidazione, salvo quanto disposto con i successivi articoli della legge stessa, con le norme di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti gli articoli 1 e 11 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che alle operazioni di liquidazione della G.R.A. provvede il Ministro per il tesoro a mezzo dello Ufficio liquidazioni previsto dal citato art. 1 della richiamata legge n. 1404, del 1956;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 febbraio 1957, n. 35, concernente l'istituzione, presso la Ragioneria generale dello Stato, del predetto Ufficio liquidazioni;

Ritenuto che sussistono ragioni di necessità per comprendere la G.R.A. tra gli Enti per i quali la rappresentanza anche in giudizio spettante al Ministro per il tesoro è stata delegata con provvedimento generale allo Ufficio liquidazioni di cui sopra;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1957 n. 269, con il quale è stata delegata all'Ufficio liquidazioni la rappresentanza in giudizio degli Enti le cui operazioni di liquidazione sono state ad esso affidate ai sensi della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Decreta:

Art. 1.

Alle operazioni di liquidazione della Gestione Raggruppamento Autocarri - G.R.A., provvede il Ministro per il tesoro a mezzo dello speciale Ufficio liquidazioni.

Art. 2.

E' delegata al predetto Ufficio la rappresentanza in giudizio anche della Gestione Raggruppamento Autocarri G.R.A.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1957

*Il Ministro*: MEDICI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1957*
*Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 79.* — VENTURA SIGNORETTI

(7154)

---

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Deposito dello strumento di ratifica dei Trattati istitutivi del Mercato comune e dell'Euratom, firmati in Roma il 25 marzo 1957.**

Il 23 novembre 1957, in base ad autorizzazione disposta con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, è stato depositato in Roma lo strumento di ratifica dei seguenti Accordi internazionali, firmati in Roma il 25 marzo 1957:

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica ed Atti allegati;

Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati;

Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

Gli Accordi suddetti, essendo stati ratificati da tutti gli Stati firmatari, entreranno in vigore il 1° gennaio 1958.

(7146)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 296

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 24 dicembre 1957**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,82 |
| 1 Dollaro canadese | 633,437 |
| 1 Franco svizzero lib. | 145,795 |
| 1 Corona danese | 90,45 |
| 1 Corona norvegese | 87,46 |
| 1 Corona svedese | 120,95 |
| 1 Fiorino olandese | 165,27 |
| 1 Franco belga | 12,504 |
| 100 Franchi francesi | 149,07 |
| 1 Franco svizzero acc. | 142,89 |
| 1 Lira sterlina | 1748,75 |
| 1 Marco germanico | 148,885 |
| 1 Scellino austriaco | 24,035 |

# MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

## Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

| Debito<br>1 | Numero d'iscrizione<br>2 | Ammontare della rendita annua<br>3 | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE<br>4 | TENORE DELLA RETTIFICA<br>5 |
|---|---|---|---|---|
| P. Ric. 5 % Serie 33 | 22897 | 3.800 — | De Luca Giuseppe fu *Raffaello*, minore sotto la tutela di Aglietti Amachilde Alfa fu Napoleone vedova Spiess, dom. in Roma. | De Luca Giuseppe fu *Giuseppe*, minore, ecc., come contro. |
| Id. | 22899 | 1.400 — | De Luca Giuseppe fu *Raffaello*, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Cecchini Guido fu Giuseppe. | De Luca Giuseppe fu *Giuseppe*, minore, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Cecchini Guido fu Giuseppe. |
| Id. Serie 32 | 22900 | 500 — | De Luca Giuseppe fu *Raffaello*, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra. | De Luca Giuseppe fu *Giuseppe*, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 389433 | 185,50 | Antonini *Venanzio* fu Guido minore sotto la patria potestà della madre Evangelisti Luisa fu Venanzio vedova Antonini, dom. a Montecavallo (Macerata). | Antonini *Venanzo* fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Evangelisti Luisa fu Venazio vedova Antonini, dom. a Montecavallo (Macerata). |
| Id. | 402741 | 542,50 | Come sopra | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 448440 | 805 — | Ferrero *Ercolina* fu Alessandro moglie di Romano *Ernesto* di Giovanni, dom. in Frascarolo (Pavia), vincolata per dote. | Ferrero *Maria Catterina Carolina Ercolina* fu Alessandro moglie di Romano *Giuseppe Enrico Ernesto* di Giovanni, dom. in Frascarolo (Pavia), vincolata per dote. |
| B. T. N. 5 % (1965) | 53 | 9.750 — | Mottarella Anna fu Marco, minore sotto la patria potestà della madre Bosisio *Maria Andreina* di Felice, vedova Mottarella, dom. in Gravedona (Como). | Mottarella Anna fu Marco, minore sotto la patria potestà della madre Bosisio *Maria Cesarina Andreina* di Felice vedova Mottarella, dom. in Gravedona (Como). |
| Rendita 5 % (1935) | 227838 | 50.000 — | La Vigna *Susanna* fu Felice, moglie di Pascale Francesco fu Nicola, dom. in Paduli (Benevento). | La Vigna *Maria Susanna* fu Felice moglie di Pascale Francesco fu Nicola, dom. in Paduli (Benevento). |
| Cons. 3,50 % (1906) | 586662 | 31,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 586663 | 66,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 586664 | 66,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 586665 | 66,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 586666 | 66,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 664273 | 105 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 695928 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 740117 | 35 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Red. 3,50 % (1934) | 160241 | 175 — | La Vigna *Susanna* fu Felice moglie di Pascale Francesco, dom. in Paduli (Benevento). | La Vigna *Maria Susanna* fu Felice moglie di Pascale Francesco, dom. in Paduli (Benevento). |
| Id. | 305798 | 315 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 323396 | 1.057 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 344528 | 245 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 354072 | 402,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 372934 | 525 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 405145 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 158188 | 140 — | Pelissero *Battista* fu Giovanni, dom. a Meana di Susa (Torino). | Pelissero *Giò Battista* fu Giovanni, dom. a Meana di Susa (Torino). |

| Debito | Numero d'iscrizione | Ammontare della rendita annua | INTESTAZIONE DA RETTIFICARE | TENORE DELLA RETTIFICA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Red. 3,50 % (1934) | 202062 | 164,50 | Pelissero *Battista* fu Giovanni, dom. a Meana di Susa (Torino). | Pelissero *Giò Battista* fu Giovanni, dom. a Meana di Susa (Torino). |
| Id. | 340488 | 140 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Cons. 3,50 % (1906) | 715336 | 10,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 794843 | 192,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 806110 | 87,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 808370 | 87,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 812787 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 815225 | 248,50 | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 815232 | 63 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Id. | 822576 | 175 — | Come sopra. | Come sopra. |
| Rendita 5 % (1935) | 164021 | 525 — | *Farzinetti* Elena fu Emanuele, minore sotto la patria potestà della madre Lenta Rosa fu Giovanni vedova *Farzinetti* Emanuele, dom. a Brà (Cuneo). | *Forzinetti* Elena fu Emanuele, minore sotto la patria potestà della madre Lenta Rosa fu Giovanni vedova *Forzinetti* Emanuele, dom. a Brà (Cuneo). |
| B. T. N. 5 % (1950) Serie I | 1835 | 500 — | Seminario vescovile di Savona e Noli, con usufrutto a favore di Garrone *Adele* fu Francesco, dom. a Noli. | Seminario vescovile di Savona e Noli, con usufrutto a favore di Garrone *Maria Luigia Adelaide* fu Francesco, dom. a Noli. |
| Id. (1949) Serie A | 1555 | 450 — | Come sopra, intestazione e usufrutto. | Come sopra, intestazione e usufrutto. |
| Id. | 1574 | 200 — | Come sopra, intestazione e usufrutto. | Come sopra, intestazione e usufrutto. |
| Id. | 1591 | 250 — | Come sopra, intestazione e usufrutto. | Come sopra, intestazione e usufrutto. |

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni chieste sulle dette rendite.

Roma, addì 30 novembre 1957

*Il direttore generale:* SCIPIONE

(6724)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « La Repubblicana Giuseppe Mazzini », con sede in Villa di Briano, e nomina del liquidatore.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 9 novembre 1957, la Società cooperativa di produzione e lavoro « La Repubblicana Giuseppe Mazzini », con sede in Villa di Briano, costituita con atto del notaio Achille Coppola, in data 4 agosto 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona del rag. Renato Ursomando.

(7060)

**Revoca del provvedimento di scioglimento della Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in San Biagio di Argenta (Ferrara).**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 16 novembre 1957, viene revocato il decreto Ministeriale in data 28 giugno 1957, con il quale era stato disposto lo scioglimento senza liquidatore della Società cooperativa di consumo « Del Popolo », con sede in San Biagio di Argenta Ferrara).

(7088)

**Avviso di rettifica**

Nella Tabella *A* allegata al decreto Ministeriale 23 novembre 1957: « Tabelle di retribuzioni medie agli effetti della commisurazione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per il personale viaggiante dipendente dalla Compagnia internazionale delle carrozze con letti », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 2 dicembre 1957, nella colonna « dal 1° marzo 1954 al 31 maggio 1956 » alla categoria dei « Dispensieri » è stata attribuita la retribuzione media mensile di L. 45.500; tale retribuzione deve invece leggersi in L. 45.000, come risulta stabilita nella Tabella *A*, allegata al rispettivo decreto.

(7099)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### RIFORMA FONDIARIA

**Avviso di rettifica**

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 20 novembre 1957, alla pagina 4113, colonna 2, al numero 22 dell'elenco in luogo di « Petrocchi Bernardino fu Andrea », leggasi « Petrocchi Bernardino fu Andrea (eredi) ».

(7147)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

**Modificazione delle graduatorie del concorso pubblico a duemilaottocento posti di manovale in prova, bandito con il decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 4855, relativamente al Compartimento di Reggio Calabria.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1954, n. 4886, registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto 1954, registro n. 52, foglio n. 1, con il quale furono approvate le graduatorie compartimentali per il concorso pubblico a duemilaottocento posti di manovale in prova, bandito con decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 4855;

Vista la decisione in data 12 febbraio 1957, pronunziata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sul ricorso di Morabito Giuseppe, già escluso dalla graduatoria del concorso di cui trattasi per il Compartimento di Reggio Calabria, per intempestiva presentazione della dichiarazione integrativa di ex combattente occorrente ai fini dell'elevamento del limite massimo di età fissato per gli aspiranti al concorso;

Visti i verbali della competente Commissione esaminatrice compartimentale, dai quali risulta che il Morabito, in data 5 dicembre 1953, sostenne con esito favorevole la prescritta prova orale di cultura generale, ottenendo punti 90;

Vista la nota numero San. 23/18710/Ps. 16-3 in data 1° ottobre 1957, con la quale il competente servizio sanitario comunica che il Morabito è stato sottoposto alla prescritta visita psicotecnica, conseguendo un risultato pari a 38,33 (trentotto e trentatre) cinquantesimi;

Vista la regolarità della documentazione riprodotta dall'interessato, il quale risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al ripetuto concorso a duemilaottocento posti di manovale in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero 41/1/208/168538, in data 26 ottobre 1957;

Decreta:

Art. 1.

Nella graduatoria di merito per il Compartimento di Reggio Calabria del concorso a duemilaottocento posti di manovale in prova, bandito con il suindicato decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 4855, viene compreso anche il candidato Morabito Giuseppe di Giuseppe il quale, avendo conseguito punti 129,33 (comb.) va collocato al posto 512-*bis*, fra i candidati Patanè Giuseppe e Gatto Francesco.

Art. 2.

Il candidato Morabito Giuseppe di Giuseppe, di cui all'articolo 1, in virtù della sua qualifica di ex combattente è dichiarato vincitore del concorso citato nelle premesse, classificandosi al posto 248-*bis* della relativa graduatoria per il Compartimento di Reggio Calabria, rimanendo compreso fra i candidati Macchione Romolo Palmo e Toscano Giuseppe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1957

*Il Ministro*: ANGELINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre* 1957
*Registro n.* 23 *bilancio Trasporti, foglio n.* 45. — BARNABA

(7091)

**Annullamento del concorso a quattrocento posti di operaio in prova con assegnazione al Servizio materiale e trazione, bandito con il decreto Ministeriale 28 novembre 1956, n. 1990.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1956, n. 1990, registrato alla Corte dei conti addì 19 dicembre 1956, registro n. 15 bilancio Trasporti, foglio n. 74, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a quattrocento posti di operaio in prova con assegnazione al Servizio materiale e trazione;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.245.128067 del 17 ottobre 1957, nella quale viene, fra l'altro, posto in evidenza che le ultime innovazioni tecniche, l'attivazione di nuove linee elettriche ed il ridimensionamento di un rilevante numero di impianti ferroviari, hanno determinato una contrazione del fabbisogno di mano d'opera operaia;

Considerato che l'espletamento del concorso non trova più giustificazione nei motivi per i quali era stato bandito;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

E' annullato il decreto Ministeriale citato nelle premesse con il quale è stato indetto un concorso a quattrocento posti di operaio in prova con assegnazione al Servizio materiale e trazione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 novembre 1957

*Il Ministro*: ANGELINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *dicembre* 1957
*Registro n.* 23 *bilancio Trasporti, foglio n.* 64. — BARNABA

(7092)

## PREFETTURA DI ASTI

**Conferma in carica di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1954.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASTI

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.12252/20494.2 in data 11 ottobre 1955, con cui veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Asti al 30 novembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 11408/Div. 3ª san. del 16 maggio 1957 di riapertura e proroga dei termini del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni dei sindaci dei Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta

L'ostetrica Caterina Medico Pogliani è confermata componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Asti, addì 7 dicembre 1957

*Il prefetto*: DE LUCA

(7072)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.